



## Tribunale Ordinario di Brescia

### Presidenza

*(Prospetto di organizzazione del lavoro per la Sezione GIP-GUP - Misure in tema di "Prevenzione coronavirus")*

### Il Presidente del Tribunale

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (pratica 186/VV/2020) – *Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti;*

Considerato che – alla stregua di detta delibera – *occorre realizzare anche negli uffici giudiziari un equo bilanciamento tra il lavoro nei presidi per attività essenziali, l'utilizzo del lavoro agile (da remoto o valorizzando altre forme di flessibilità) come modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, e la gestione delle ferie;*

Rilevato che, a tal fine, si invitano i dirigenti degli uffici, ove gli organici ovvero le situazioni specifiche dei singoli uffici lo suggeriscano o lo impongano:

- a) a predisporre, per il periodo antecedente al 15 aprile 2020 ed eventualmente anche per quello successivo, i turni dei magistrati destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità (es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.) e le necessarie sostituzioni, eventualmente anche in deroga alle destinazioni tabellari attualmente in essere<sup>1</sup>;*

---

<sup>1</sup> L'adozione di tali provvedimenti dovrà avvenire secondo la seguente procedura, evidentemente semplificata avuto riguardo alle circostanze contingenti:

- i dirigenti dei singoli uffici elaborano i prospetti di organizzazione del lavoro, fissando i turni predetti, previa consultazione, anche in forme telematiche, con i magistrati, assicurando un'equa rotazione tra tutti i magistrati e, ove possibile, la presenza per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni o materie;
- i prospetti adottati sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti al parere del Consiglio giudiziario che dovrà intervenire, al più tardi, entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla cessazione della sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 (ovvero, salvo ulteriori proroghe, dopo il 15 aprile 2020).

Tale norma così statuisce in materia di "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza": "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente,



*b) a prevedere che i magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura; la programmazione dell'attività da svolgere anche da remoto potrà essere organizzata tramite i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti ove presenti.*

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le linee guida adottate dai Capi degli Uffici e dai Dirigenti amministrativi degli UU.GG. di Brescia nonché i provvedimenti di questo Ufficio giudiziario - a partire dal decreto n. 5/2020 in data 24 febbraio 2020 - con i quali sono state adottate una serie di misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio lombardo, prima, e nazionale, poi;

Considerato che tutti i richiamati provvedimenti normativi e regolamentari evidenziano la necessità di:

- limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche *inter* e *infra* territoriali ai casi strettamente necessari;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- evitare lo spostamento da una località all'altra del territorio nazionale, in termini di divieto, se non nei casi eccezionali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) dello stesso DPCM 22 marzo 2020;

Richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi riguardanti la limitazione dell'accesso del pubblico al Tribunale, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi di magistrati e di personale amministrativo per garantire - per quanto possibile - la continuità e l'efficienza delle attività essenziali e urgenti del servizio Giustizia;

Sentiti il Magistrato coordinatore e i Giudici della Sezione GIP-GUP nonché la Dirigente amministrativa;

A parziale integrazione delle disposizioni già impartite con provvedimenti 11 e 19 marzo u.s., in relazione al periodo cd. cuscinetto 9 marzo / 15 aprile 2020, così

---

i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

## DISPONE

(si riporta quanto convenuto in seno alla Sezione GIP-GUP)

Sono confermate le disposizioni contenute nell'ordine di servizio in data 17 marzo 2020 del Magistrato coordinatore e - più in generale - nei provvedimenti organizzativi adottati da questa Presidenza<sup>2</sup>, per il periodo dal 30 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le presenze in ufficio saranno così disciplinate:

DATA	MAGISTRATO 1	MAGISTRATO 2	MAGISTRATO 3	MAGISTRATO 4	MAGISTRATO 5
lunedì 30 marzo	Dott. Bianchetti	Dott.ssa Stefana	Dott. Colombo		
martedì 31 marzo	Dott. Moreschi	Dott. Pavan	Dott. Benini		
mercoledì 1 aprile	Dott.ssa Sabatucci	Dott.ssa Stefana	Dott. Bianchetti		
giovedì 2 aprile	Dott.ssa Stefana	Dott. Pavan	Dott. Colombo		
venerdì 3 aprile	Dott.ssa Sabatucci	Dott. Moreschi	Dott. Bianchetti	Dott. Stefana	
sabato 4 aprile	Dott.ssa Stefana				
lunedì 6 aprile	Dott.ssa Stefana	Dott. Bianchetti	Dott. Colombo		
martedì 7 aprile	Dott. Moreschi	Dott. Pavan	Dott. Benini		
mercoledì 8 aprile	Dott.ssa Sabatucci	Dott. Bianchetti	Dott. Pavan		
giovedì 9 aprile	Dott.ssa Stefana	Dott. Mainardi	Dott. Pavan	Dott. Colombo	
venerdì 10 aprile	Dott.ssa Sabatucci	Dott. Moreschi	Dott. Mainardi	Dott. Pavan	Dott. Bianchetti
sabato 11 aprile	Dott. Pavan				
lunedì 13 aprile	Dott. Pavan <sup>3</sup>				
martedì 14 aprile	Dott. Moreschi	Dott. Pavan	Dott. Benini		
mercoledì 15 aprile	Dott.ssa Sabatucci	Dott.ssa Stefana	Dott. Benini		

La presenza in ufficio dei dottori Benini e Colombo, nelle giornate loro assegnate, sarà limitata alle sole ore pomeridiane.

<sup>2</sup> in forza dei quali - tra l'altro - si prevede che nel periodo cd. cuscinetto verranno trattati solamente gli affari urgenti, e che, conseguentemente, i giudici non provvederanno sulle richieste non connotate da urgenza; non sulle richieste di archiviazione o sugli incidenti di esecuzione "de plano" di soggetti liberi; non sulle richieste di fissazione di udienze preliminari, abbreviati, patteggiamenti, incidenti di esecuzione, incidenti probatori ed altre udienze camerali non relative a imputati sottoposti a misura o altrimenti connotati da urgenza.

<sup>3</sup> Solo per eventuali convalide di arresto.

Le giornate nelle quali i colleghi risultano dispensati dalla fisica presenza in ufficio sono destinate alla redazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze e ordinanze cautelari), privilegiando lo smaltimento dell'arretrato cautelare (in specie in relazione alla esitazione di richieste cautelari), e la preparazione dei procedimenti pendenti (tenuto conto che la digitalizzazione dei fascicoli processuali consente il loro studio anche da remoto)<sup>4</sup>.

### **DICHIARA**

La immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del prospetto come sopra adottato.

### **DISPONE**

altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale;
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- Alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.


### **DISPONE**

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie.

Brescia, 30 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Vittorio Masia



---

<sup>4</sup> La mancata assegnazione ai giudici della Sezione di account di posta certificata o di firma digitale comporta la necessaria presenza (almeno) bisettimanale di tutti i giudici; una minore presenza non consentirebbe infatti di provvedere in tempo utile (cinque giorni) sulle istanze di libertà giornalmente proposte da imputati sottoposti a misura cautelare personale, ora numerosissime alla luce della nota situazione emergenziale;

A ciò si aggiungano i motivi di incompatibilità a ricoprire le funzioni di GIP e GUP in un medesimo procedimento oltre ai casi di sostituzione necessaria di tre magistrati attualmente in malattia o in convalescenza obbligatoria.